



# ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA

## ALLEGATO N. 1 AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

### REGOLAMENTO DISCIPLINARE

ai sensi degli artt. 3 e 4, comma 1, del DPR 249/98

come modificato dal DPR 235/07

#### 1. VITA NELLA COMUNITA' SCOLASTICA

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di conoscenza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

#### 1. DISCIPLINA: PRINCIPI GENERALI

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri, elencati nell'art. 3 del D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e nelle relative modifiche previste dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della altrui personalità.

La correttezza dell'espressione coincide con il rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni.

## **2. DOVERI DEGLI STUDENTI**

### **3.1 Doveri rispetto alla frequenza e all'impegno scolastico.**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

L'impegno scolastico, la partecipazione alle lezioni e lo svolgimento dei compiti assegnati sono elementi oggetto di valutazione da parte dell'Istituto. Il loro mancato assolvimento può essere oggetto di sanzioni disciplinari.

### **3.2 Doveri nei confronti delle persone.**

La qualità delle relazioni è fondamentale nel progetto educativo della comunità scolastica e a tal fine cooperano il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale tutto della scuola.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Si considera lesiva della correttezza l'offesa arrecata direttamente o indirettamente ad altri.

L'offesa, anche se occasionale e circoscritta, espressa oralmente e motivata soprattutto da intemperanza verbale, è sanzionata e viene richiesta di presentazione di scuse formali.

Si considera grave l'offesa avvenuta a mezzo di pubblicazione su social network di immagini o frasi offensive ovvero alla presenza o per opera di un gruppo, ovvero l'offesa verbale o scritta arrecata a qualunque soggetto della vita scolastica con precisa volontà e premeditazione, colpendolo nella dignità personale, nell'identità etnica, culturale, religiosa, sociale, sessuale e ideologica o nel ruolo ricoperto. Essa è sanzionata in proporzione alla gravità, ferma la richiesta di presentazione di scuse scritte.

Se le offese sono ripetute o si verifica un'azione violenta (aggressione fisica o minaccia) saranno comminate sanzioni rapportate alla maggiore gravità delle condotte, oltre ad essere richieste le scuse scritte.

### **3.3 Doveri nei confronti delle disposizioni.**

In osservanza della L. n. 3/2003 e del D.L. n.104 del 12 settembre 2003 (convertito in L. n.128 del 8 novembre 2013) che disciplina la "Tutela della salute nelle scuole" è severamente vietato fumare in tutto l'Istituto scolastico, comprese anche le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione, che includono gli spazi aperti, cortili, azienda agraria, parcheggi, ecc., pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In caso di violazione verranno applicate le sanzioni previste dalla legge stessa.

E' altresì vietato introdurre nell'Istituto scolastico alcoolici o altre sostanze in grado di alterare la percezione della realtà e comunque incompatibili con l'attività scolastica. In caso di violazione verranno adottate sanzioni proporzionate alla gravità delle condotte, alle conseguenze prodottesi per effetto delle condotte e verranno effettuate le eventuali dovute comunicazioni alle autorità competenti.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dettate dal regolamento d'Istituto, dal presente regolamento e dai regolamenti relativi all'uso della palestra, dei

laboratori e dell'azienda agraria. Per le attività nei laboratori e in azienda agraria sono tenuti all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Il rispetto dovuto ai regolamenti dell'Istituto si estende anche alle disposizioni date nella vita scolastica dai diversi soggetti istituzionali competenti.

Le violazioni dei regolamenti sono sanzionate anche dall'obbligo del risarcimento del danno, se ve ne sia stato. Questo avviene con il rimborso in termini monetari, con prestazioni utili per la vita scolastica o attraverso il pagamento di ammende, se ciò sia previsto da specifiche norme di carattere generale.

La violazione dei regolamenti e delle disposizioni attuative è ritenuta lieve se occasionale, priva di conseguenze negative dirette su altri soggetti e compiuta senza precisa intenzionalità, per mancanza di informazione adeguata o per superficialità di comportamento. Essa è comunque sanzionata e viene richiesto un espresso impegno dello studente a rispettare per il futuro la norma violata.

Sono considerate gravi le violazioni delle disposizioni impartite quando si ravvisi nel comportamento tenuto dallo studente un esplicito disprezzo della norma o quelle che abbiano conseguenze significative su altri soggetti e nella vita scolastica in generale. Esse sono sanzionate in proporzione alla gravità delle condotte e viene richiesto un impegno scritto dello studente a rispettare per il futuro la norma violata.

Violazioni gravi delle disposizioni dei regolamenti, organizzative e di sicurezza più volte ripetute dopo la prima, con esplicita intenzionalità, sono ulteriormente sanzionate in considerazione della gravità e della ripetizione del comportamento non corretto.

### **3.4 Dovere di astenersi dall'uso di apparecchi di telefonia mobile e ogni altro strumento dotato di funzioni di riproduzione fotografica e/o videoripresa, trasmissione dati e riproduzione suoni.**

Tutte le componenti della comunità scolastica si impegnano per contrastare e prevenire episodi di bullismo o cyberbullismo e per la formazione degli studenti ad un uso di internet, di computer, smartphone e altri dispositivi elettronici corretto e consapevole, rispettoso della sicurezza, della privacy, dei diritti propri ed altrui.

Salvo espressa e specifica autorizzazione del docente, è fatto divieto agli studenti di utilizzare nell'istituto scolastico apparecchi di telefonia mobile, sia nelle funzioni base quali la chiamata telefonica o l'invio/ricezione di SMS, sia nelle funzioni ulteriori quali connessione internet, uso di social network, invio/ricezione di MMS, giochi, riproduzione fotografica o videoripresa. È altresì vietato l'uso di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica. Nel caso in cui gli studenti debbano comunicare per grave ed urgente motivo con la famiglia durante l'orario scolastico o durante le attività didattiche, ovvero le famiglie debbano comunicare per grave ed urgente motivo con lo studente, la comunicazione reciproca è garantita tramite linea telefonica dell'Istituto attraverso la Portineria, la Segreteria e gli uffici di Presidenza.

E' data facoltà al docente di ritirare i cellulari durante attività di verifica e in ogni caso in cui si ravvisi possibilità di copiatura o possibilità di interferenza con l'attività scolastica.

Gli studenti condividono la responsabilità di evitare che nell'ambiente scolastico si verifichino episodi qualificabili come di "bullismo", anche attuati e propagati attraverso l'utilizzo delle funzioni dei cellulari o di computer. Sono consapevoli delle conseguenze disciplinari ed eventualmente risarcitorie derivanti dalle violazioni delle presenti disposizioni. I genitori condividono la considerazione che gli apparecchi di telefonia mobile a scuola rappresentano fonte di distrazione e disturbo per lo svolgimento dell'attività didattica e indicano mancanza di rispetto per il docente, al pari di altri strumenti elettronici che analogamente non devono essere utilizzati a scuola.

Il mancato rispetto dei divieti di cui al presente punto sono sanzionati in modo proporzionato alla gravità della violazione e tenendo conto della eventuale reiterazione della violazione, come segue:

a) Uso del cellulare per chiamata telefonica, ricezione di chiamata, invio o ricezione SMS o messaggi durante l'orario di lezione o comunque durante attività scolastiche (es. corsi di recupero, visite di istruzione, ecc.)

- si considera lieve la violazione della presente disposizione nel caso in cui, per la prima volta, si sia riscontrato che lo studente ha effettuato o ricevuto chiamata telefonica o SMS durante l'orario di lezione. Tale violazione è sanzionata e si procede al ritiro del cellulare da parte del docente sino al termine della lezione;

- si considera grave la violazione della presente disposizione se essa, anziché essere occasionale, si reitera più volte nel corso del medesimo anno scolastico ad opera del medesimo studente, il cellulare verrà ritirato ogni volta sino al termine della lezione e verrà applicata sanzione proporzionata al numero di volte nelle quali la condotta non corretta si è ripetuta.

- si considera, inoltre, violazione grave l'utilizzo del cellulare per ricevere o inviare messaggi o SMS o per connessione a internet durante compiti in classe, test e verifiche. Tale violazione è immediatamente sanzionata con il ritiro del cellulare sino al termine della lezione cui seguirà l'adozione di sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della condotta.

b) Uso del cellulare, ovvero di altri apparecchi elettronici, per fotografie e/o filmati, per giochi

- si considera gravissima la violazione ove si sia riscontrato che lo studente ha fatto uso del cellulare nella scuola (sia nell'orario di lezione, sia prima dell'inizio delle lezioni, sia durante l'intervallo o nei momenti tra una lezione e l'altra, sia in classe che negli altri spazi della scuola quali cortile, serra, stalla, cantina, servizi igienici, ecc.) per giochi o per trarre fotografie e/o effettuare filmati di condotte, proprie o di terzi, di per sé passibili di provvedimenti disciplinari o di rilevanza penale o senza autorizzazione dei terzi fotografati o filmati. Tale violazione è sanzionata, sin dalla prima volta, in relazione alla gravità della condotta e con il ritiro del cellulare.

In situazioni gravi o gravissime è possibile prevedere che il telefono cellulare ritirato allo studente venga riconsegnato ai genitori dello studente. In tal caso il docente redigerà ammonizione scritta sul registro elettronico indicando i motivi del ritiro del cellulare, consegnerà la SIM allo studente e richiederà, sempre tramite registro elettronico che i genitori si presentino in Istituto per la ripresa in consegna del cellulare che sarà depositato dal docente in Presidenza.

In una qualunque delle ipotesi suindicate, anche in quelle qualificate come lievi, il rifiuto della consegna immediata del cellulare da parte dello studente, quando questa sia richiesta dal docente, costituisce comportamento non corretto che determina l'adozione di provvedimento disciplinare.

### **3.5 Doveri nei confronti delle strutture e del patrimonio della scuola.**

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Non sarà richiesto risarcimento di danni arrecati alle strutture o al patrimonio della scuola senza alcuna colpa. Gli altri danni vanno sempre risarciti, anche mediante il ricorso a forme di assicurazione collettiva. L'obbligo del risarcimento integra tutte le successive sanzioni disciplinari riferite a questo articolo.

Il danneggiamento è lieve se di modesta entità economica e involontariamente arrecato per semplice negligenza o imprudenza.

Sono considerate gravi le forme di danneggiamento non intenzionali, ma di particolare consistenza economica, purché sempre dovute, naturalmente, a negligenza o imprudenza, e quelle intenzionali, indipendentemente dal loro rilievo economico.

Danneggiamenti gravi più volte ripetuti con esplicita intenzionalità, sono sanzionati con provvedimenti disciplinari proporzionati alla gravità delle condotte.

Nel caso di mancata individuazione del responsabile diretto dei danni, sono comunque richiamati verbalmente e tenuti al risarcimento i gruppi di studenti al cui interno sia ritenuto compreso il responsabile.

In considerazione del danno patito dall'Istituto, il Consiglio d'Istituto, su proposta della Giunta esecutiva, determina l'ammontare del risarcimento conseguentemente richiesto all'autore del danno.

Gli studenti sono invitati a non portare a scuola beni e oggetti non necessari per l'attività didattica. La scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti di tali beni.

## 1. SANZIONI

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Le sanzioni previste sono:

a) richiamo verbale o scritto sul libretto personale dello studente che verrà comminata dal docente che ha rilevato l'inadempienza (infrazione). Il richiamo scritto dovrà essere controfirmato dal genitore; tale richiamo dovrà essere segnalato dal docente in occasione del Consiglio di Classe;

a) ammonizione scritta sul registro elettronico (sezione Note Disciplinari), che verrà comminata dal docente che ha rilevato l'inadempienza o dal Coordinatore di classe o dal Dirigente scolastico o da suo delegato e sarà resa visibile alla famiglia tramite il registro elettronico anche per eventuali osservazioni;

b) diffida scritta comminata dal docente che ha rilevato l'inadempienza, dal Coordinatore di classe, dal Dirigente scolastico o suo delegato. Il provvedimento disciplinare della diffida comminata viene inserito e conservato nel fascicolo personale dello studente, unitamente alle eventuali controdeduzioni presentate dallo studente e alla contestazione della condotta tenuta dallo studente;

c) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni, proporzionato alla gravità dell'infrazione compiuta;

d) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo anche superiore a 15 giorni commisurato alla gravità degli atti o fatti lesivi della dignità e del rispetto della persona, alla reiterazione di tali atti, alla gravità del reato o al permanere di una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

e) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Allo studente è offerta, a richiesta della famiglia, la possibilità di convertire le sanzioni della diffida e dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica in attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica (per es. attività aggiuntive rispetto all'orario scolastico da svolgere presso l'Istituto, i suoi laboratori o l'azienda agraria, quali attività di pulizia, riordino, o realizzazione materiali o attività a favore di alunni diversamente abili, frequenza di corsi di formazione o attività aggiuntive assegnate e da svolgere a casa ed esporre in classe). La conversione in attività a favore della comunità scolastica realizza la finalità rieducativa e indica volontà riparatoria del danno, pur non determinando annullamento della sanzione comminata.

Per esercitare il diritto alla conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica lo studente deve presentare entro cinque giorni richiesta scritta all'organo che ha irrogato la sanzione. Il docente che ha irrogato la diffida o il Dirigente scolastico sulla base delle indicazioni dell'organo competente, delibera sull'accoglimento della domanda e adottano i conseguenti ed opportuni atti esecutivi inerenti lo svolgimento dell'attività connessa alla conversione.

La richiesta di conversione implica rinuncia all'impugnazione del provvedimento disciplinare.

L'impegno derivante da tale attività deve risultare proporzionato alla gravità della sanzione.

La corretta esecuzione dell'attività da parte dello studente verrà valutata dal docente che ha diffidato lo studente o dal docente indicato dal Dirigente. L'esito verrà riferito al Consiglio di classe.

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, tramite il coordinatore di classe un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. La scuola collaborerà in tal caso con i Servizi Sociali e con l'autorità giudiziaria nel percorso di recupero educativo mirato al reinserimento nella comunità scolastica.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dello scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari dell'allontanamento temporaneo e esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame di stato possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Per le condotte che potrebbero determinare sanzioni disciplinari rappresentate da diffida ovvero allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica rilevate da docenti o rese note per effetto di segnalazione da parte di studenti, genitori o personale ATA, viene avviato procedimento disciplinare tramite comunicazione di contestazione dei fatti a cura del Dirigente scolastico, suoi collaboratori, coordinatore di classe o del singolo docente indirizzata alle famiglie degli alunni coinvolti con possibilità di presentare controdeduzioni entro termine di giorni 5.

Il Dirigente o qualunque altro soggetto che riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale provvedono tempestivamente alla doverosa segnalazione all'autorità giudiziaria di ogni comportamento che inequivocabilmente si configuri come reato.

In caso di gravi atti violenti o vandalici che possono costituire pregiudizio per l'incolumità delle persone, il Dirigente scolastico può eccezionalmente disporre, in via cautelare, immediato allontanamento dalle lezioni dell'alunno colto in flagranza, dandone immediato avviso alla famiglia ed in attesa della deliberazione dell'organo competente che verrà senza indugio convocato per l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria per esaminare una delle violazioni di cui al presente regolamento, può deliberare, a seconda della gravità del caso, provvedimenti di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica di durata non superiore a 15 giorni.

Per sanzioni di maggiore gravità è competente il Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto può deliberare l'esclusione dello studente dalle lezioni sino al termine dell'anno scolastico solo quando si tratta di atti tali di gravità tale da aver determinato seria apprensione sociale ovvero quando sussiste impossibilità di reinserimento responsabile dello studente nella comunità scolastica.

In caso di intervenuta adozione di provvedimenti disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica, in via accessoria può essere anche deliberate, motivatamente, dal medesimo organo che ha comminato l'allontanamento, la non ammissione dell'alunno a visite o viaggi di istruzione.

## **1. Organi competenti per le sanzioni**

Le sanzioni del richiamo verbale e scritto sul libretto personale dello studente sono irrogate dai docenti nell'esercizio dei doveri di vigilanza connessi alla loro funzione. L'ammonizione scritta sul registro elettronico è irrogata dal docente, dal coordinatore di classe, dal Dirigente scolastico o suo delegato che ha rilevato l'infrazione.

La diffida è disposta dal docente che ha rilevato l'infrazione, dal docente Coordinatore di classe, dal Dirigente scolastico o suo delegato sentiti anche informalmente i docenti della classe.

Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni è disposto dal Consiglio di Classe in composizione allargata a tutte le sue componenti.

L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni commisurato alla gravità del reato o al permanere di una situazione di pericolo è disposto dal Consiglio d'Istituto, sentito il parere del Consiglio di Classe.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

La Tabella allegata al presente Regolamento (come indicato dal D.P.R. n. 235/2007) evidenzia le mancanze disciplinari più frequenti, le sanzioni disciplinari corrispondenti, l'organo competente ad infliggere la sanzione e l'organo a cui ricorrere per l'impugnazione della sanzione.

## **2. Procedimento**

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni in forma orale o scritta.

Il richiamo verbale e scritto sul libretto personale dello studente e l'ammonizione scritta sul registro elettronico sono assunte dopo contestazione verbale dell'addebito e senza altre formalità.

Dell'ammonizione scritta è data comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico. Della diffida è data comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente che l'ha irrogata.

La diffida è disposta dopo contestazione scritta dell'addebito allo studente. E' facoltà dello studente esporre le proprie ragioni in un documento scritto, da presentare entro e non oltre 5 giorni, anche corredate da dichiarazioni di terzi. Il provvedimento disciplinare della diffida è assunto motivatamente dal soggetto che ha eseguito la contestazione dopo l'analisi delle eventuali giustificazioni presentate dall'alunno. La documentazione relativa al provvedimento disciplinare comminato è conservato nel fascicolo personale dello studente e ne viene data comunicazione al Consiglio di classe.

La sanzione dell'allontanamento temporaneo dalle lezioni sino a 15 giorni è disposta dopo contestazione scritta dell'addebito allo studente da parte del docente, del Coordinatore di classe, del Dirigente scolastico o suo delegato. E' facoltà dello studente esporre le proprie ragioni in un documento scritto, da presentare entro e non oltre 5 giorni, anche corredate da dichiarazioni di terzi. Il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le informazioni necessarie per l'accertamento dei fatti, eventuali relazioni sui fatti da parte di docenti e le giustificazioni addotte dallo studente. Il Dirigente scolastico provvede alla convocazione del consiglio di classe in composizione allargata, al quale sarà invitato a presentarsi personalmente l'alunno, accompagnato, se minorenne, da un genitore, o da chi ne fa le veci.

Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio di Classe si svolge alla presenza dello studente in tutte le sue fasi, esclusa quella della votazione.

Lo studente minorenne ha la facoltà di farsi assistere nel procedimento e far partecipare alla fase informativa del dibattimento i propri genitori o chi ne fa le veci.

Il verbale dell'organo collegiale indicherà le motivazioni che hanno condotto o reso necessaria la delibera della sanzione disciplinare.

Nel caso in cui il Consiglio di classe ritenga applicabile la sanzione dell'allontanamento di durata superiore a 15 giorni, il Dirigente Scolastico si attiverà affinché venga convocato il Consiglio d'Istituto. Anche nel procedimento innanzi al Consiglio di Istituto lo studente ha facoltà di farsi assistere dai propri genitori o chi ne fa le veci.

L'allontanamento dalla comunità scolastica deliberato dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'istituto è comunicato allo studente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato in forma scritta.

Nel caso di studenti minorenni il destinatario delle comunicazioni è identificato in chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il procedimento disciplinare si conclude entro giorni 60 dall'invio della comunicazione di contestazione dell'addebito.

E' istituito un Responsabile dei provvedimenti disciplinari nella persona di un docente incaricato annualmente dal Dirigente scolastico di esaminare le comunicazioni contenenti contestazioni di addebiti disciplinari e di rilasciare motivato parere, non vincolante, ai consigli di classe o al consiglio d'istituto in merito all'opportunità o meno di comminare sanzione disciplinare e in merito all'entità della sanzione stessa. La finalità della figura del Responsabile dei provvedimenti disciplinari è garantire una uniformità di trattamento, nell'ambito dell'istituto e nel tempo, nell'applicazione di sanzioni disciplinari ed evitare che, a seconda delle sezioni e/o dei consigli di classe, siano applicate agli studenti sanzioni di gravità differente in caso di identità o di analogia di condotte.

### **3. Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia istituito all'interno dell'Istituto che si pronuncerà nei successivi 10 giorni.

La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, stante il principio che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. In caso di mancata pronuncia dell'Organo di garanzia nel termine suindicato, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia, che resta in carica per tre anni scolastici, è un organo collegiale composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente. Il rappresentante degli studenti e dei genitori è individuato dal Consiglio d'Istituto tra gli eletti nell'organo in rappresentanza delle rispettive componenti.

Esso delibera come organo collegiale "perfetto" ossia con la necessaria presenza di tutte le sue componenti. Se un componente dell'organo di garanzia è parte in causa nel procedimento, egli è sostituito dal membro supplente della medesima componente. Non è prevista l'astensione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 328 D. Lgs. 297/1994, commi 2 e 4 e quanto disposto dall'art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e succ. modifiche

per il quale il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento Regionale delle Consulte provinciali, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della Comunità scolastica regionale, e presieduto dal direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.

Approvato con DELIBERA N. 68/2016

**Consiglio di Istituto n. 209 del 12 luglio 2016**



# ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "G. PASTORI" - BRESCIA

## TABELLA DELLE SANZIONI

(D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235)

allegata a Regolamento di disciplina

| MANCANZE DISCIPLINARI PIU' FREQUENTI                                                                       | SANZIONI DISCIPLINARI                                                                                                                                                                                                                                              | Organo competente a infliggere le sanzioni                                                 | Organo interno cui ricorrere per impugnare le sanzioni |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ritardi e assenze ingiustificate                                                                           | Richiamo verbale, comunicazione alla famiglia e ammonizione scritta sul registro elettronico<br>In caso di reiterazione diffida o allontanamento per un giorno                                                                                                     | Docente<br>Dirigente scolastico<br>Consiglio di Classe                                     | Ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia         |
| Mancato rispetto delle consegne a scuola e a casa                                                          | Richiamo verbale e annotazione sul registro elettronico<br>Recupero lavoro non svolto. Ammonizione scritta in caso di mancato recupero del lavoro non svolto                                                                                                       | Docente                                                                                    | Ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia         |
| Disturbo delle attività didattiche                                                                         | Ammonizione scritta sul registro di classe<br>Diffida o allontanamento temporaneo in caso di reiterazione o gravità                                                                                                                                                | Docente<br>Consiglio di classe                                                             | Ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia         |
| Comportamento scorretto nell'esercizio dei diritti di associazione (assemblee di classe, d'Istituto, ecc.) | Richiamo verbale;<br>Ammonizione scritta sul registro elettronico<br>Allontanamento dall'attività scolastica per più di un giorno.                                                                                                                                 | Segnalazione al responsabile dell'assemblea<br>Dirigente scolastico<br>Consiglio di classe | Ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia         |
| Comportamento offensivo verso i compagni, i docenti, il Dirigente scolastico, il personale della scuola    | Ammonizione verbale e richiesta di presentazione di scuse formali;<br>In caso di offese gravi: ammonizione scritta e richiesta di presentazione di scuse scritte. In caso di reiterazione o di azione violenta: diffida o allontanamento dalla comunità scolastica | Docente<br>Dirigente scolastico<br>Consiglio di classe<br>Consiglio di Istituto            | Ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia         |
| Episodi di intolleranza e bullismo                                                                         | Diffida e pubbliche scuse;<br>Allontanamento dalla comunità scolastica nei casi gravi                                                                                                                                                                              | Docente<br>Dirigente scolastico<br>Consiglio di classe<br>Consiglio di Istituto            | Ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia         |
| Mancata osservanza delle disposizioni organizzative                                                        | Richiamo verbale;<br>Ammonizione scritta e non                                                                                                                                                                                                                     | Docente<br>Dirigente scolastico                                                            | Ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia         |

I.T.A.S. "G. PASTORI" Viale della Bornata, 110 - 25123 BRESCIA

Tel. 030 36 03 02 - Fax 030 37 60 235 - E-mail: [pastori@provincia.brescia.it](mailto:pastori@provincia.brescia.it) - Web: [www.istitutopastoribrescia.it](http://www.istitutopastoribrescia.it)

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| e di sicurezza<br>Non utilizzo del camice e dei dispositivi di protezione individuale durante le esercitazioni che lo prevedono. | partecipazione alle esercitazioni in caso di reiterazione<br>Allontanamento temporaneo in caso di violazioni gravi                                                                                                                 | Consiglio di classe                                                            |                                                |
| Sporcare l'ambiente scolastico<br>Arrecare danni al patrimonio scolastico<br>Mancata osservanza del divieto di fumo              | Richiamo verbale<br>Ammonizione scritta, diffida o allontanamento dalla comunità scolastica nei casi più gravi.<br>Richiesta risarcimento danni<br>Applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge                 | Docente<br>Dirigente scolastico<br>Consiglio di classe<br>Consiglio d'Istituto | Ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia |
| Utilizzo di cellulari e/o di strumenti di videoregistrazione all'interno dell'Istituto o in occasione di attività didattiche     | Richiamo verbale<br>Ammonizione scritta e ritiro dell'apparecchio sino al termine delle lezioni<br>In caso di mancanza grave o reiterata allontanamento dalla Comunità scolastica                                                  | Docente<br>Dirigente scolastico<br>Consiglio di classe<br>Consiglio d'Istituto | Ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia |
| Condotte che costituiscono reato                                                                                                 | Riparazione del comportamento<br>Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo anche superiore ai 15 giorni<br>Esclusione da scrutinio finale o non ammissione a esame di stato<br>Segnalazione all'autorità giudiziaria | Dirigente scolastico<br>Consiglio di Istituto                                  | Ricorso entro 15 giorni all'Organo di garanzia |

Approvato con DELIBERA N. 68/2016

**Consiglio di Istituto n. 209 del 12 luglio 2016**